REGIONE LAZIO

ASSESSORATO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE E RIFIUTI

DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI ED AREE PROTETTE

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 08

"*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*"

(art. 21 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 8.4

"*Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.4.1

"*Risanamento dei danni alle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici*"

Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

INDICE

Articolo 1 – Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi
Articolo 2 – Ambito territoriale d'intervento
Articolo 3 – Soggetti beneficiari
Articolo 4 – Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
Articolo 5 – Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 9 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 10 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 11 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 12 – Provvedimenti di concessione
Articolo 13 – Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe
Articolo 14 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 15 – Varianti
Articolo 16 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 – Controlli in loco
Articolo 20 – Controlli ex post
Articolo 21 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 22 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 23 – Informativa trattamento dati personali e pubblicità
Articolo 24 – Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento
Articolo 25 – Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi

La presente operazione prevede un sostegno ai proprietari e/o ai gestori di superfici boscate a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendi boschivi e altri disastri naturali, al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui erano destinati.

Inoltre la Misura contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia forestale, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", alla L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" ed al relativo Regolamento regionale del 18 aprile 2005, n. 7, (Regolamento di attuazione dell'art. 36, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)", alla Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26 febbraio 1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

In particolare è ammessa a finanziamento la seguente tipologia di intervento:

Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, avversità meteorologiche o incendi boschivi, anche legati ai cambiamenti climatici, nel rispetto della normativa vigente.

Sono ammissibili gli interventi per il ripristino di superfici boscate danneggiate da incendi boschivi o da altre calamità naturali quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e da altri eventi catastrofici. Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente in materia, che l'evento abbia distrutto almeno il 20% del potenziale forestale interessato. Nel caso di fitopatie la valutazione della percentuale di distruzione del potenziale forestale è riferita alla diminuzione di reddito annuo e/o alla prima utilizzazione forestale derivante dall'evento; negli altri casi la percentuale di distruzione del potenziale forestale è calcolata in base alla percentuale di massa legnosa interessata dall'evento.
Nel caso di incendi, per l'esatta individuazione dell'area fa fede quanto censito dal Comune interessato dall'evento tramite il Catasto incendi di cui alla legge n. 353/2000, avvalendosi eventualmente dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, assorbito, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 177/2016 nell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (di seguito CCF) e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati del Sistema Informativo della Montagna (SIM).
Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di intervento per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, avversità meteorologiche o incendi boschivi di seguito riportati:

1. interventi volti al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli danneggiati da incendio attraverso la rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, diradamenti, potature per la ricostituzione bilanciata della chioma ed esecuzione di altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti, perimetrazione delle aree anche mediante opportuna recinzione al fine di garantire l'interdizione al pascolo. Potranno essere consentiti

rimboschimenti ed interventi di ingegneria ambientale solo per documentate situazioni di dissesto idrogeologico, previa autorizzazione da parte della Regione.

2. rimboschimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati da fitopatie o da avversità fitosanitarie, fatto salvo che non sussistano divieti di impianto di specie sensibili a talune avversità responsabili dei summenzionati danneggiamenti, attraverso l'impiego di specie preferibilmente autoctone e di provenienza locale, ricorrendo a varietà resistenti. Nella scelta delle specie vegetali da utilizzare dovranno essere valutate le condizioni ecostazionali, la fertilità del suolo, le condizioni meteorologiche, con particolare attenzione per le superfici e per gli habitat ad elevato interesse ambientale. Sono ricomprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto, indispensabili per garantire l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Per la scelta delle specie da utilizzare nei rimboschimenti si dovrà fare ricorso a quelle che dimostrano adattamento ai cambiamenti climatici e una maggiore resilienza e che, nella prospettiva dell'aumento medio delle temperature, garantiscano un maggior grado di resistenza alla siccità.

Gli investimenti ammissibili sono:

- realizzazione di tagli di succisione o tramarratura, se realizzati entro 24 mesi dall'evento;
- preparazione del terreno oggetto di rimboschimento in funzione della tipologia di impianto scelto (a gradoni, a lunette, a buche singole) anche attraverso il decespugliamento della vegetazione infestante (rovi e ginestre);
- acquisto da ditte vivaistiche autorizzate e posa in opera di piantine forestali in contenitori, preferibilmente autoctone e di provenienza locale, con protezione del rimboschimento dal pascolo, realizzazione di nuclei di piantine per impianti a gruppi e/o impianto a sesto definito;
- se del caso e qualora non sussistano problematiche fitosanitarie trasmissibili dal seme, abbinamento di semina di specie autoctone di provenienza locale alla piantumazione delle piantine;
- realizzazione di muretti e terrazzamenti o piazzole e/o sistemazioni idrauliche e di ingegneria naturalistica che incrementino le possibilità di sopravvivenza della vegetazione;
- realizzazione di sentieristica e viabilità di cantiere funzionale alla realizzazione del rimboschimento;
- utilizzo di specie di alberi e arbusti, in diverse percentuali e con sesti d'impianto appositamente previsti, al fine di creare le migliori condizioni ecologiche atte alla sopravvivenza dell'intervento;
- irrigazione di impianto e di soccorso.

Al fine di favorire l'attecchimento delle piantine, l'impianto dovrà essere realizzato nel periodo più umido dell'anno e dovranno essere eseguiti obbligatoriamente tutti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione dell'intervento (irrigazione, sfalcio delle erbe infestanti, concimazione e risarcimento delle fallanze) per almeno 5 anni dall'impianto.

ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento

La presente misura prevede il finanziamento esclusivamente per il ripristino nel territorio regionale di aree boscate danneggiate da incendi o da altre calamità naturali riconosciute da Autorità pubbliche competenti per materia.

Per "foreste", ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito della presente misura, si intendono, conformemente al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione "bosco a sughera" di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Non sono considerati boschi, ai fini del presente bando:

a. giardini pubblici e privati;
b. alberature stradali;
c. castagneti da frutto in attualità di coltura;
d. impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli.

Tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/2002, dai Regolamenti della Regione Lazio n. 7/2005 e n. 3/2006 di attuazione della legge forestale regionale, al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità degli interventi con la corretta gestione forestale, coerentemente con gli strumenti di pianificazione forestale (obbligatori per tutti gli enti pubblici e per i privati con superficie boscata al di sopra di 100 ha) approvati, esecutivi o presentati per l'iter istruttorio presso le strutture competenti.

Le specie utilizzabili per le operazioni di rimboschimento devono essere scelte tra le specie riportate negli allegati A1 e A3 della Legge Regionale n. 39/2002 in coerenza con le condizioni ecostazionali e devono essere preferibilmente di provenienza locale.

Per gli interventi di cui alla presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.

Tutto il materiale forestale di propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (Direttiva 1999/105/CE, Dlgs. n. 386 del 10/11/2003). Non sono ammessi a contributo gli interventi di rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non preveda la certificazione. I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando possibile, utilizzando varietà resistenti alle principali fitopatologie.

Per l'esecuzione di interventi pubblici che prevedano interventi selvicolturali in aree boscate percorse dal fuoco, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell'assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri,

ai sensi del Dlgs n. 177/2016, nelle more dell'istituzione dell'albo delle imprese della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 77 della Legge regionale n. 39/2002.
Tale requisito è richiesto anche nel caso di esecuzione di interventi selvicolturali da parte di soggetti privati.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.

ARTICOLO 3
Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione ai benefici del presente bando i soggetti pubblici e privati, singoli o associati o consorziati di seguito elencati, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013:

a. Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
b. Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.

Eventuali soggetti misti pubblico/privati verranno considerati in funzione della percentuale preminente di partecipazione al "consorzio" stesso.
Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi di ripristino richiedano un'azione unitaria e coordinata, gli stessi potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell'allegato tecnico (Allegato1) alla circolare n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 dell'Area Coordinamento di Agea, mentre nell'Allegato 2 è indicata la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie.

Altresì, si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati tecnici devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.
L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:
a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione ed entità della superficie;
f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. E' inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

ARTICOLO 4
Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

Il presente regime di aiuti opera nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Pertanto, qualora la proposta progettuale sia ricompresa tra quelle il cui finanziamento debba avvenire nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 c.d. "*de minimis*", unitamente alla domanda di sostegno i soggetti richiedenti di cui all'art. 3, lettera b) devono presentare la *"Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»",* resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente bando.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 *"L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica* (per la definizione di "impresa unica" si veda quanto riportato dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013) *non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari".*

Ai sensi dell'art. 3 par. 5 del Reg. (UE) 1407/2013 il massimale di € 200.000 di cui sopra, si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa prendendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti "*de minimis*" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.

Nel caso in cui con il presente bando siano concessi aiuti in "*de minimis*" a imprese operanti in settori economici esclusi dal finanziamento, le stesse devono garantire con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, la netta separazione delle attività escluse dal finanziamento rispetto a quelle finanziate in "*de minimis*" a norma di detto Regolamento (UE) n. 1407/2014.

E' fatto divieto di cumulo degli aiuti concessi in "*de minimis*" con altri aiuti di Stato per cui non sono ammissibili le spese relative ad una operazione rispetto alla quale il soggetto richiedente abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.

ARTICOLO 5
Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali

Sono ammissibili i costi relativi a:
- Progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per l'esecuzione dei lavori.

Non sono ammissibili i costi relativi a:
- Sostegno per mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Il costo degli investimenti ammissibili o delle iniziative proposte è determinato facendo riferimento ai seguenti prezziari regionali:

- per le "opere agricole e forestali" - Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative;
- per le opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche - Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412 "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" - pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL n. 41, del 28 agosto 2012.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, così come meglio specificato all'articolo 9.

Per le voci di costo per le quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale (articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con DGR 147/2016 integrate con successiva deliberazione n. 187 del 19 aprile 2017.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto articolo 30 delle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con DGR 147/2016. Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione.

Per le operazioni finanziate e per le spese sostenute successivamente alla data di avvenuto ricevimento del provvedimento di concessione, il beneficiario è tenuto ad utilizzare un apposito conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo (Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "*Piano Straordinario contro le mafie*").

L'erogazione del finanziamento è subordinata all'attivazione del conto sopra citato, nonché al tempestivo aggiornamento circa le eventuali modificazioni di quest'ultimo.

Per quanto concerne le **spese generali** si rinvia all'art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all'Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020"– Capitolo 5 "Spese generali", disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo" che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.

Articolo 6
Agevolazioni previste, limitazioni e vincoli

Tipologia di aiuto
È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.

Intensità di spesa pubblica
L'aiuto prevede un contributo fino al 100% nel caso di ente pubblico, ridotto all' 80% nel caso di privati, del costo totale dell'investimento ammissibile.

Massimali
Per gli interventi finanziati con la presente tipologia di operazione sono fissati i seguenti limiti:
• Euro 50.000,00 quale spesa minima dell'investimento ammissibile a finanziamento;
• Euro 500.000,00 quale limite massimo dell'investimento ammissibile a finanziamento. Il limite minimo e massimo dell'investimento ammissibile a finanziamento è al lordo degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.

Per i soggetti privati di cui all'art. 3 lettera b) si rammenta quanto previsto all'art. 4 del presente bando "*Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato"*.

Articolo 7
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) requisiti per accedere al contributo: iscrizione all'anagrafe delle aziende e costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 e il relativo aggiornamento.

Nel caso di soggetti che raggruppino più operatori e che non abbiano natura giuridica, l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

Per i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici) non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Per i soggetti pubblici (enti e consorzi di enti) proprietari o gestori di superfici boscate non essere in situazioni di dissesto finanziario o, in caso contrario, che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

b) Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è concesso esclusivamente per il ripristino di superfici boscate danneggiate da incendi, calamità naturali e da altri eventi catastrofici. Esso è subordinato al riconoscimento formale dell'evento sull'area da parte della pubblica autorità competente in materia.

L'evento deve aver distrutto almeno il 20% del potenziale forestale interessato. Nel caso in cui l'evento sia conseguente a fitopatie, la valutazione della percentuale di distruzione del potenziale forestale è riferita alla riduzione del reddito annuo o da quanto retraibile dal primo intervento di utilizzazione derivante dall'evento. Negli altri casi la percentuale di distruzione del potenziale forestale è riferita alla percentuale di massa legnosa interessata dall'evento.

Per gli interventi volti a ripristinare le aree boscate colpite da calamità naturali quali incendi, malattie parassitarie o fitopatie sarà data priorità agli interventi localizzati nelle zone D, C e B come specificate nel documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio" e di seguito riportate:

- D "*Aree con problemi complessivi di sviluppo*";
- C "*Aree rurali intermedie*";
- B "*Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata*".

Verrà inoltre riconosciuto un criterio premiante per le operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o alle operazioni attivate nell'ambito della Misura 16, Sottomisura 16.5.

Ai fini dell'accesso al finanziamento e del contestuale inserimento dell'istanza proposta nella graduatoria delle domande ritenute ammissibili al sostegno, deve essere conseguito un punteggio minimo pari a 30, come meglio esplicitato al successivo articolo 11 "*Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie*".

Il sostegno per gli enti pubblici è condizionato dalla coerenza in termini di obiettivi di conservazione e sostenibilità presenti tra le informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o, in caso di istanza presentata da soggetti privati con aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.

I beneficiari dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti per una durata residua pari almeno a cinque anni a decorrere dal momento del pagamento del saldo.

Le spese finanziate dal presente bando non devono aver beneficiato di alcuna altra forma di finanziamento pubblico. A tale proposito, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera b), per i quali è prevista una spesa nell'ambito della presente misura secondo il modello di cui all'Allegato n. 2

I requisiti per l'accesso al contributo dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

c) Impegni e obblighi

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume quali proprie tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme eventualmente già erogate;
2. riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate, pena la revoca totale del contributo concesso nonché l'eventuale recupero delle somme già erogate qualora sia accertata la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle finalità e agli obiettivi dell'iniziativa progettuale, il venir meno di priorità o la diminuzione di punteggi attributi in fase di ammissibilità della domanda di aiuto ovvero gli investimenti realizzati hanno comportato una spesa complessiva inferiore al 55% della spesa totale ammessa;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. garantire, a spese del beneficiario, le cure colturali necessarie al rimboschimento per almeno cinque anni dopo l'impianto (irrigazioni, eliminazione delle vegetazione infestante, lavorazioni andanti, risarcimenti, ripristino delle recinzioni, ecc.). Sono ricomprese tra le spese ammissibili quelle sostenute entro il primo anno dall'esecuzione dei lavori;
6. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente integrate con successivo atto da parte dell'Autorità di Gestione;
7. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente sottomisura, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento di concessione del contributo;
8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al successivo articolo 21, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non provveda entro 30 giorni lavorativi, riduzione del 3% dell'importo del contributo;
9. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
10. restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa e di pagamento per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo;
12. garantire la stabilità dell'operazione come descritta all'articolo 36 delle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali* approvate con DGR 147/2016 per almeno cinque anni dal pagamento del saldo, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell'Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il *Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei*

programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";

13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

Articolo 8
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

Prima della presentazione telematica della domanda di sostegno, nonché per la presentazione delle domande di pagamento, il richiedente deve provvedere obbligatoriamente a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999.

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre la data del 30 marzo 2018.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.

I soggetti che intendono aderire al presente bando pubblico devono presentare obbligatoriamente, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando ed entro le ore 23.59 del termine sopra indicato, **domanda in modalità informatica** con firma elettronica avanzata e, pertanto, devono preventivamente abilitarsi alla ricezione del codice OTP (One Time Password) recandosi presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ed effettuando la procedura di registrazione.
La domanda di sostegno può essere presentata scegliendo una delle seguenti opzioni:

a) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA);
b) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un professionista in possesso di adeguata qualifica professionale oppure abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale. Per tale opzione il beneficiario deve preventivamente compilare il modulo di delega, scaricabile tramite il portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo http://www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo";
c) richiedendo direttamente le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno, compilando l'apposito modulo di richiesta di accesso disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertendolo in PDF e firmandolo digitalmente. In aggiunta al suddetto modulo, è necessario compilare e trasmettere anche il modulo di delega, indicando come soggetto delegato il proprio nominativo. I file firmati digitalmente dovranno essere trasmessi via PEC all'indirizzo indicato nei moduli stessi.

La delega (opzione b) deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata al massimo entro e non oltre il 26 marzo 2018 insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno devono essere effettuati mediante apposita modalità informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA), collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it , accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma elettronica avanzata dal beneficiario.

Tutta la documentazione prevista all'art. 9 del presente bando, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, deve essere firmata congiuntamente dal richiedente o dal legale rappresentante, in caso di soggetti consorziati o di Enti pubblici, nonché dal tecnico incaricato, mediante firma digitale.

Nel caso in cui il documento sia stato prodotto tramite copia per immagine (scansione di un documento originale cartaceo),il beneficiario ha l'onere di custodire l'originale per almeno 5 anni dal pagamento del saldo ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di aver costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea o nazionale o regionale e che la presentazione di prove false per ricevere il sostegno oppure l'omissione delle necessarie informazioni comporta l'esclusione o la revoca integrale. Altresì si precisa che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
- di essere a conoscenza che le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di Stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico;
- di essere a conoscenza che la presente operazione cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che dovrà accettare riservandosi la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza del fatto che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di revoca del sostegno richiesto e recupero delle somme eventualmente già erogate;
- di riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l'amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell'obbligo di

mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR-Lazio 2014/2020 e che il mancato rispetto di tale vincolo comporta l'applicazione di una riduzione del 5 % del pagamento del saldo;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento definitivo della domanda di sostegno, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti preventivato, ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel bando, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nell'atto di concessione;
- di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni riportate all'articolo 7 del presente bando o, in caso di enti pubblici, che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di non alienare le aree oggetto del sostegno, nonché di mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dal pagamento del saldo del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA e che il mancato rispetto di tale vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme indebitamente percepite.

Entro il termine di chiusura del bando, e comunque prima del rilascio informatico, dopo che le domande sono state normalizzate sul portale SIAN, il richiedente può modificare la domanda di sostegno presentata ed i relativi allegati.

Copia cartacea della domanda con i relativi allegati, indicati all'articolo 9, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette – Area Foreste e Servizi Ecosistemici – Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli **errori palesi** è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "*Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali*".
La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, a conclusione dell'iter istruttorio da parte della struttura competente, la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy.
Tale determinazione è pubblicata sul BUR Lazio, sul portale istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente e sul portale http://www.lazioeuropa.it. **La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.**

In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che, in fase di controllo amministrativo, si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Il mancato riscontro di quanto dichiarato dal soggetto richiedente comporta la non ammissibilità al sostegno.
Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Articolo 9
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione:
9.1 nel caso di persone fisiche:

a. Relazione Tecnica ed illustrativa dell'intervento che dovrà necessariamente riportare:
   - gli obiettivi perseguiti;
   - le finalità ed i benefici ambientali attesi;
   - il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa;
   - l'esatta ubicazione degli interventi programmati;
   - i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
   - analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1 attraverso la stima della massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, rappresentative e geolocalizzate, pari ad almeno il 4% della superficie di intervento;
   - le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie;
   - le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
   - la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
   - la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente;
   - la coerenza in termini di obiettivi di conservazione e sostenibilità del soprassuolo boscato presenti nel Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato, esecutivo o presentato per l'iter di approvazione presso le strutture competenti, ove previsto;
   - ulteriori informazioni utili per la comprensione dell'iniziativa proposta.
b. File shape in formato compresso con le esatte ubicazioni degli interventi.
c. Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento puntualmente suddiviso per categoria di spesa;
d. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire;
e. Eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi, in assenza di voci specifiche nei prezzari di cui al paragrafo *"Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti"*;
f. Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta:
   - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso e la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette, secondo il modello di cui all'Allegato n. 2;
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2007/2016, secondo il modello di cui all'Allegato n. 2;
- di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni immobili oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- la natura dell'impresa, il rispetto del massimale in regime di "*de minimis*" ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui all'Allegato n. 1, sezioni A, B, C;

g. Dichiarazione a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente) in cui si attesta:
   - che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumento equivalente (nel caso di aziende aventi dimensioni superiori ai 100 Ha), adottato dal beneficiario è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi del provvedimento regionale di approvazione e di esecutività del Piano;
   - per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1, il valore del legname retraibile ad ettaro;
   - i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

h. Documentazione fotografica *ante operam*.

9.2. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista ad eccezione dei punti e) e f), è necessario produrre:

a) Deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
1. l'atto costitutivo e/o lo statuto,
2. gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

La suddetta deliberazione dovrà altresì richiamare i seguenti elementi:

1. l'approvazione del progetto, comprensivo dell'analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali, del suo costo complessivo, del quadro economico di dettaglio, del cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
2. l'autorizzazione al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
3. l'assunzione degli impegni specificati nel modello unico di domanda, compreso quello relativo alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto beneficiario;
4. di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d'intervento nel decennio 2007/2016;

5. di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando il titolo di possesso, la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);
6. di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento del pagamento del saldo, pari ad almeno 5 anni;
7. di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta **la decadenza** totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
8. che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumento equivalente, debitamente adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi dell'atto amministrativo ed il periodo di validità (solo nel caso di aziende private di dimensioni superiori ai 100 Ha);
9. i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
10. di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

b) Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

c) Dichiarazione per la concessione di aiuti in «*de minimis*», a firma del legale rappresentante, concernente la natura dell'impresa, il rispetto del massimale, i settori in cui opera l'impresa, secondo il modello di cui **all'Allegato n. 1, sezioni A, B, C**.

9.3 Nel caso di Enti pubblici è necessario produrre:

a) **Relazione Tecnica ed illustrativa** dell'intervento che dovrà necessariamente riportare:
   - gli obiettivi perseguiti;
   - le finalità ed i benefici ambientali attesi;
   - il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa;
   - l'esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture dove dovranno essere collocate le attrezzature oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
   - i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso e delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
   - analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all'art. 1 attraverso la stima del valore della massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, rappresentative e geolocalizzate, pari ad almeno il 4% della superficie di intervento;
   - la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
   - la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente;
   - la coerenza con il Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato, esecutivo o presentato per l'iter di approvazione presso le strutture competenti;
   - quanto altro necessario per la comprensione dell'iniziativa proposta;
b) File shape in formato compresso con le esatte ubicazioni degli interventi;

c) **Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico** dei lavori, redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento puntualmente suddiviso per categoria di spesa;

d) **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri** necessari per la realizzazione dell'operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire;

e) **Check list di autovalutazione di sostegno** predisposta da Agea, disponibile sul sito Lazioeuropa al seguente indirizzo http://lazioeuropa.it/files/170725/agea_checklist_appalti_rev_luglio_2016_autovalutazione_d_sostegno.pdf;

f) **Deliberazione** dell'organo competente con la quale:

- si approva il progetto unitamente al costo complessivo dell'investimento, al quadro economico di dettaglio, al cronoprogramma dei lavori e con l'indicazione dell'avvenuto stanziamento delle somme di competenza;
- si indicano i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
- si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell'area ove si realizzerà l'intervento;
- si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda;
- si dichiarano le modalità e i criteri, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che verranno posti in essere, in caso di ammissione al beneficio, per determinare la scelta del soggetto aggiudicatario dei lavori;
- si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici nel decennio 2007/2016;
- si specificano le tipologie dei lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
- si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche come previsto dalla normativa;
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni immobili oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge n. 353/2000 concernente Legge-quadro in materia di incendi boschivi e della legge regionale n. 39/2002 , articolo 64 e seguenti;
- si riporta il nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

9.4 Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal soggetto richiedente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.
Il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere almeno quello "**definitivo**", così come specificato dall'art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il progetto è ritenuto **cantierabile** allorché sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione.

Qualora l'operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, al beneficiario sono concessi **120 giorni** dalla pubblicazione sul BURL della Determinazione di ammissibilità a finanziamento, per procedere alla trasmissione della documentazione che attesti la cantierabilità dell'investimento: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni ed, esclusivamente per i soggetti pubblici, oltre quanto sopra elencato, i verbali di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii., tale da consentire l'emissione del provvedimento di concessione.

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che, entro il termine di cui sopra, siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Preventivi:
Per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezziario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura, forniti da ditte in concorrenza. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da tre venditori differenti), sottoscritti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e devono indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. Nel caso di beni e/o servizi altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

L'Amministrazione regionale si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Articolo 10
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

La struttura regionale competente, al fine di operare un'azione di verifica sull'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nonché del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi inerenti al regime di sostegno, effettua i seguenti controlli amministrativi, in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonché ai sensi dell'art. 17 delle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali*", approvate con DGR 5 aprile 2016, n. 147.

Controlli amministrativi per l'ammissibilità delle domande di sostegno

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato un *responsabile del procedimento*, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata secondo le modalità indicate agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90. La data di assegnazione al *responsabile del procedimento* costituisce l'avvio del procedimento.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno prevede lo svolgimento di controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità delle domande di sostegno, effettuati ai sensi dell'art. 17 delle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con DGR n. 147/2016.

Tali controlli devono garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale o dal programma, una verifica formale della domanda, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare la verifica riguarderà i seguenti elementi:

- rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attributi;
- ammissibilità e congruità dei costi;
- rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
- rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
- conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente comunitaria o nazionale o dal programma, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.

Viene, altresì, valutata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni rese, ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione delle domande.

In caso di documentazione incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti, che in ogni caso **non potrà superare i 20 (venti) giorni** a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, trascorsi inutilmente i quali la domanda di sostegno verrà considerata rinunciata.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Saranno ritenute **non ammissibili** e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti di accesso richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di Operazione;
- con documenti ed allegati non conformi nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione regionale;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di sostegno, sarà comunicata all'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 con indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nella fattispecie, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte all'ufficio istruttore competente, che saranno esaminate nei **30 (trenta) giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria unica regionale.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, con la stesura di apposito verbale, comunque entro i sei mesi successivi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, la Direzione regionale Capitale naturale, Parchi ed Aree protette, a seguito dell'istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà ad approvare l'elenco delle domande non ammissibili con la motivazione che ha comportato la non ammissibilità al finanziamento pubblico, e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, sono ammesse a finanziamento e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate per carenze di fondi. Tale atto sarà pubblicato sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del Bando pubblico la Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Articolo 11
Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al contributo pubblico dichiarati nella domanda di aiuto saranno verificati dall'ufficio istruttore e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti. Altresì, i requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica. Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.
Nella selezione dei progetti sarà valutata la rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi definiti nel bando.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 30 punti, che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l'attribuzione di almeno due priorità.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.

Criteri di priorità e punteggi attribuiti per la formazione della graduatoria:

CRITERI DI SELEZIONE						
TIPOLOGIA DI PRIORITA'	**PRINCIPIO**	**CODICE**	**CRITERI**	**PUNTEGGIO PER CRITERIO**	**PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO**	**PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'**
PRIORITA' TERRITORIALE	Zonizzazione degli interventi (priorità zone D, C e B)	8.4.1.a.1	Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree D	50	50	50
		8.4.1.a.2	Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree C	35		
		8.4.1.a.3	Interventi ricadenti in aree B secondo la classificazione regionale. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in aree B	25		
PRIORITA' AMBIENTALI	Classe di rischio	8.4.1.b.1	Investimenti in zone a rischio incendio alto e molto alto. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone di rischio incendio alto e molto alto (come previsto nel piano prevenzione incendi boschivi 2011/2014 – ultimo piano predisposto dalla RL). Questo criterio è prevalente sugli altri criteri del gruppo 8.4.1.b.	40	40	40
		8.4.1.b.2	Investimenti in zone di rischio incendio medio. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Questo criterio è prevalente sugli altri criteri del gruppo 8.4.1.b eccetto 8.4.1b.1.	30		
		8.4.1.b.3	Investimenti in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Le zone a rischio geomorfologico sono le aree di rischio R1, R2, R3 e R4, nonché le aree di attenzione A1, A2, A3 e A4. Le zone a rischio idraulico sono le aree a rischio da R1, R2, R3 e R4. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Il criterio è prevalente su 8.3.1.b.4 e b.5.	30		
		8.4.1.b.4	Investimenti in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Questo criterio prevale sul criterio 8.4.1.b.5.	25		
		8.4.1.b.5	Investimenti in zone a rischio di fisiopatie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Criterio residuale rispetto ai precedenti del gruppo 8.4.1.b.	15		
APPROCCIO COLLETTIVO	Operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o operazioni attivate nell'ambito della misura 16, sottomisura 16.5	8.4.1.c	Partecipazione ad operazioni attivate nell'ambito della sottomisura 16.5. La priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un'annualità precedente del periodo di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.	10	10	10
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					**100**	**100**

ARTICOLO 12
Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande di sostegno, la competente struttura della Direzione regionale Capitale naturale, Parchi ed Aree protette, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.
Il progetto è ritenuto cantierabile allorché abbia raggiunto lo stato di progetto esecutivo e sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti.
In caso di soggetti pubblici tale documentazione dovrà essere trasmessa unitamente al verbale di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii.
Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dei progetti ammissibili, per procedere all'integrazione documentale per l'attestazione di tale requisito.
In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito della cantierabilità.
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale, effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale in materia ambientale.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni;
- modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e saldo;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto della scadenza prevista comporta la riduzione del contributo sino alla decadenza totale e la revoca del medesimo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori ed eventualmente del responsabile della sicurezza del cantiere;

- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto per accettazione e ritrasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della struttura competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio al soggetto beneficiario. Nel caso di Enti pubblici è necessaria l'adozione con atto formale con il quale l'Ente recepisce il suddetto provvedimento.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all'Ufficio regionale competente, quest'ultimo provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida stessa.

La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la **rinuncia dal beneficio**.

ARTICOLO 13
Tempi per l'esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate, rispettivamente:

a) per i soggetti privati, singoli o associati, non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo

b) per i soggetti pubblici, singoli o associati, non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all'ufficio istruttore.
Gli interventi devono comunque essere completati entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, comprese le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori che dovranno essere preventivamente autorizzate. Gli interventi di manutenzione per favorire gli interventi di rimboschimento dovranno comunque proseguire per almeno cinque anni dall'intervento.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.
Il completamento degli investimenti è attestato dal **Certificato di ultimazione lavori.**
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il mancato rispetto, per la realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento, della tempistica riportata nel cronoprogramma definito ed approvato in fase istruttoria, comporta l'irrogazione di una sanzione ed una contestuale riduzione del contributo.

Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione

dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario ed autorizza, se del caso, la proroga per la ultimazione dei lavori o delle attività finanziate. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo sopra indicato.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
In ogni caso possono essere concesse proroghe, nel corso della realizzazione dell'intervento finanziato, per un periodo complessivo non superiore a 365 giorni.

ARTICOLO 14
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:

a. decesso del beneficiario;
b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c. calamità naturale grave, che colpisca seriamente l'azienda;
d. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
e. esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, che non consenta la prosecuzione delle attività, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere trasmessi per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore regionale competente **entro 15 (quindici) giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria richiesta dall'autorità competente.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino alla totale decadenza della domanda di sostegno, in funzione delle inadempienze rilevate che saranno definite con successivo atto da parte della struttura competente.

Si precisa che per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" quest'ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Articolo 15
Varianti

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa e all'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. n. 187/2017.

Sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.
Per "categorie di spesa" si intendono le "tipologie di intervento", nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l'articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:
- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole categorie di spesa, ossia tipologie di intervento di cui all'art. 1 del presente bando, come individuato nel Quadro economico del provvedimento di concessione del contributo;
- non sono ammissibili varianti che comportino una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad **ogni singola categoria di spesa**;
- l'importo oggetto di variante che può essere autorizzato **non può oltrepassare la soglia del 20%** riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
- le varianti in corso d'opera debbono essere **preventivamente approvate dalla struttura competente** all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Gli uffici regionali, previa verifica istruttoria, comunicano al richiedente l'esito positivo o negativo della valutazione effettuata e, in quest'ultimo caso, indicano i motivi che hanno determinato il rigetto, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria da parte della struttura regionale competente dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:
- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportino una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad **ogni singola categoria di spesa**;

- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi, di cui al precedente articolo 9;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modifichino quelle caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Articolo 16
Dotazione finanziaria del bando pubblico

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00.

L'Amministrazione regionale potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della sottomisura come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Articolo 17
Presentazione delle domande di pagamento

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli **errori palesi** è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali".

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi
Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di **garanzia fideiussoria**, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

Nel caso in cui il beneficiario sia un'Autorità pubblica, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

L'erogazione dell'anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori ed è commisurata all'importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all'avvenuto ribasso d'asta.

Nel caso in cui il progetto, si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della *"domanda di pagamento"* e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- atti formali di espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori/servizi/forniture sottoscritto dal beneficiario.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
Per la presente tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto con la seguente documentazione:
- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;

- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento;
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'importo concesso nel i soggetti privati. Nel caso in cui il beneficiario sia un'Autorità pubblica vale quanto riportato al paragrafo precedente, riguardante l'erogazione dell'anticipo.

Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati:

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% dell'investimento ammissibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l'avanzamento fisico/finanziario dell'intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l'andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell'anticipo erogato, pari almeno al 50% delle spese ammissibili al contributo (ossia almeno al 50% dell'importo totale dell'investimento).
La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare alla competente struttura regionale la domanda di pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i dodici (12) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per motivi imputabili al beneficiario, oltre il termine dei 60 giorni, comporta l'irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale" – con le risultanze del controllo amministrativo, o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario – che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;

- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate, nonché che la spesa totale realizzata e conforme sia pari almeno al 55% della spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Modalità di pagamento

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero

della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

b) Assegno bancario. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e bancomat. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è consentito.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari.

ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della completezza e della correttezza formale della domanda di pagamento
- della conformità e della regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
- del rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma nonché della conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- della coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo, con l'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l'operazione sia stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritenga che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. La visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..

Articolo 19
Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati ai sensi dell'art. 19 delle "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali approvate con D.G.R. n.147/2016*". Essi sono svolti annualmente sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore.
Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.

ARTICOLO 20
Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.
I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa ad operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli istruttori, amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

Articolo 21
Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Obblighi della competente struttura della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e ed Aree protette

La struttura provvede:
- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE;
- ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

Obblighi del beneficiario

1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:
   a) l'emblema dell'Unione;
   b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
   c) l'emblema della Repubblica Italiana;
   d) l'emblema della Regione Lazio.

2. **Durante l'attuazione di un'operazione**, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR osservando le seguenti modalità:
   a) per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico (ovvero il contributo totale) sia inferiore o uguale ad Euro 50.000,00, fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra gli obiettivi della misura e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione;
   b) esponendo, per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico totale superi Euro 50.000,00, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione;
   c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo superi Euro 500.000,00.

3. **Entro tre mesi dal completamento di un'operazione**, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico con indicato il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione, dello Stato e della Regione, allorché:
   a) il sostegno pubblico complessivo (contributo totale) per l'intervento finanziato superi l'importo di Euro 500.000,00;
   b) l'operazione consista nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

4. I cartelloni, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui al punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

5. Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
   a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
   b) l'emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito: www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo previa applicazione di una riduzione del 3%.
La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it

ARTICOLO 22
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato 1 alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo documento predisposto dall'Autorità di Gestione, di concerto con le Direzioni regionali,

contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

In questi casi troverà applicazione il rifiuto dei pagamenti o la revoca, nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA).

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 23
Informativa trattamento dati personali e pubblicità

I dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Lazio o dei soggetti a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (Pubblicato sulla GU n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)

Articolo 24
Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata **non può essere riproposta**.

Articolo 25
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia:

- al documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
- al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
- al documento relativo " Regolamento UE n. 1305/2013 –prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
- ai documenti "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese" e "Produzioni Standard" adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
- al documento "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato 1 della Determinazione n. G03871 del 18/04/2016" adottato con determinazione n. G06624 del 10/06/2016;
- al documento "Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Determinazione n. G03831/2016" adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016;
- al documento "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della DGR n. 147/2016", adottato con deliberazione n. 187 del 19/04/2017;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.